



MOTIVAZIONI PER LE QUALI È NECESSARIO PORRE IN SALVAGUARDIA LE
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 12, 13, 25, 31, 40, 41, 42, 43, 44 E 45 DELLE NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Artt. 12 , art. 25 - Aree sensibili e scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili

La norma individua le aree sensibili del Veneto, di fatto estendendo a tutti i corpi idrici regionali il vincolo e quindi anche l'obbligo di adeguare i limiti agli scarichi per quanto riguarda fosforo e azoto. La norma in oggetto riprende quanto già stabilito dall'art. 91 del D.Lgs.152/2006, approvato per rispondere al procedimento d'infrazione avviato dalla Commissione Europea contro l'Italia, per mancato recepimento della direttiva 91/271/CEE.

Art. 13 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

L'articolo riassume le zone che sono già designate vulnerabili con atti giuridicamente vincolanti da parte della Regione. Tali aree sono integrate con la zona dei Monti Lessini, il territorio di alcuni Comuni in destra Adige e il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po.

Nelle zone vulnerabili, in recepimento della direttiva comunitaria 91/676/CEE (Direttiva Nitrati), dovranno essere adottati i programmi d'azione regionali, obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, e le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola.

Nei confronti dell'Italia è stata avviata una procedura di infrazione per il mancato recepimento della direttiva Nitrati; il presente articolo risponde alle prescrizioni della Commissione Europea per il Veneto.

Art. 31 – Scarichi nel sottosuolo

L'articolo disciplina un aspetto di grande delicatezza per la tutela delle falde sotterranee, riprendendo in parte quanto già stabilito dal D.Lgs n. 152/2006, stabilendo obblighi specifici anche per la realizzazione dei sistemi di scambio termico. Ai fini della tutela delle acque sotterranee è opportuno che l'articolo entri in vigore già dal momento dell'adozione del Piano.

Art. 40 - Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee

Il Consiglio Regionale aveva autorizzato, con l'art. 21 della L.R. n. 1 del 30/01/2004, legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004, la Giunta regionale a promuovere uno studio particolareggiato sullo stato e sulla dinamica degli acquiferi regionali. In particolare il medesimo articolo specifica che, fino all'acquisizione delle risultanze dello studio, sono sospese le istruttorie delle istanze di ricerca o di derivazione d'acqua sotterranea, per qualsiasi tipologia di uso, ad eccezione delle istanze per uso potabile e antincendio, avanzate da soggetti pubblici o da soggetti privati, qualora relative ad aree non servite da acquedotto, nonché delle istanze per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica.

Già fin dalla prima adozione del Piano di Tutela delle Acque, con D.G.R. n. 4453 del 29/12/2004, quindi, erano state introdotte delle limitazioni ai prelievi di acqua sotterranea, ma dette limitazioni, in quella sede, si manifestavano soltanto sotto forma di sospensione dell'istruttoria sulle istanze di derivazione, in ottemperanza all'art. 21 della L.R. 21/2004.

Diversamente, ora, dopo aver definito con sufficiente dettaglio le caratteristiche degli acquiferi regionali, illustrate nel Piano di tutela stesso, è stato possibile fissare limitazioni che assumono la caratteristica di veri e propri limiti quantitativi e tipologici ai prelievi di acqua sotterranea, oltre i quali non è possibile il rilascio della concessione. In considerazione della particolare urgenza di adottare misure per invertire la tendenza al generalizzato depauperamento delle falde, si ritiene opportuno rendere immediatamente operative le relative indicazioni e prescrizioni.

Art. 41 –Rapporto tra portata media e portata massima delle derivazioni

Nei disciplinari di concessione delle derivazioni d'acqua, oltre alla portata media (Q_{media}) alla quale, nei casi previsti, si applica il canone unitario, va sempre indicata la portata massima (Q_{max}) che, nel caso di prelievo da acquifero sotterraneo, non potrà superare il valore $Q_{max} = 6 \times Q_{media}$ mentre, nel caso di prelievo da corpo

idrico superficiale, non potrà superare il valore $Q_{\max} = 1,5 Q_{\text{media}}$. In sostanza questo articolo, che disciplina le portate massime estraibili, è strettamente collegato all'art. 40; ne deriva la necessità di un'approvazione congiunta dei due articoli, per le finalità già in precedenza illustrate.

Art. 42 – Deflusso minimo vitale

Art. 43 – Regolazione delle derivazioni in atto

Art. 44 – Deroghe al deflusso minimo vitale

Art. 45 – Revisione delle utilizzazioni in atto

Questi articoli sono tra di loro collegati in quanto trattano del deflusso minimo vitale e delle sue modalità applicative.

Il concetto di rispetto del minimo deflusso vitale è presente nel quadro normativo nazionale da molto tempo: era già affermato dalla Legge 183/89 (Art. 3, comma 1) e successivamente confermato dall'Art. 3, comma 3 della Legge 36/94, oltre che dal D.Lgs. n. 152/1999 e dal D.Lgs. n. 152/2006.

Esso è la portata istantanea che deve essere assicurata negli alvei al fine di garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.

Per quanto riguarda il Veneto, se si escludono i bacini del Po, Piave e Tagliamento, non vi è ancora una definizione del DMV, condizione, questa, che potenzialmente può creare situazioni di sofferenza dei corsi d'acqua dal punto di vista ambientale.

L'Autorità di Bacino del fiume Po nel suo parere vincolante sul Piano di tutela ha, tra l'altro, posto la condizione che il rispetto della componente idrologica del DMV sia assicurato entro il 31/12/2008. L'applicazione di questa componente idrologica, che viene determinata dall'art. 42, comporta necessariamente tempi tali da consigliare una immediata operatività della norma.

Per quanto riguarda la revisione delle utilizzazioni in atto, ormai è conclamata una situazione di forte squilibrio tra l'effettiva disponibilità della risorsa e fabbisogno complessivo delle utenze. Tale situazione non può più perdurare a lungo, pertanto è necessario attivare fin da subito ogni azione finalizzata al riequilibrio del bilancio idrico.

Appare quindi opportuno che queste disposizioni entrino in vigore già dal momento dell'adozione del Piano al fine di un miglioramento dello stato ambientale dei corsi d'acqua.